



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2010

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione
e nel settore privato.

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno della corruzione è in continua espansione nel nostro Paese ed è stato riportato all'attenzione dell'opinione pubblica grazie alle recenti ed importanti inchieste della magistratura. Il senatore proponente ha già sottoscritto il disegno di legge atto Senato n. 2174, presentato a prima firma dalla senatrice Finocchiaro (recante norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati) ed espressamente diretto a rendere più efficace l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

La dimensione e la gravità dei fatti emersi dalle recenti indagini giudiziarie non hanno, ancora, sollecitato una debita attenzione di tutte le forze politiche, tale da vederle protagoniste di un dibattito pubblico diffuso, orientato ad affermare un maggiore rigore nell'azione amministrativa e ad adottare efficaci contromisure sul piano legislativo. Un

atteggiamento, questo, che lascia nel disorientamento larghe fasce dell'opinione pubblica italiana, alimentando un sentimento di sfiducia verso le stesse istituzioni rappresentative che vengono viste, in alcuni casi, come incapaci o peggio non intenzionate a combattere i gravissimi fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

In questa situazione merita attenzione il contributo che «Il Fatto quotidiano» ha offerto alla discussione parlamentare, mediante la pubblicazione di un progetto di legge presentato sulle pagine del giornale dell'11 settembre 2010. L'iniziativa è stata condivisa da esponenti di varie forze politiche. Essa contiene norme e principi simili a quelli contenuti nel disegno di legge atto Senato n. 2174, proposto dal Partito democratico, e norme ulteriori in particolare sui temi dell'auto-riciclaggio e del falso in bilancio.

Il presente disegno di legge contiene tali ulteriori due proposte per arricchire il dibattito parlamentare e al fine di perseguire e combattere la corruzione nella pubblica amministrazione con la necessaria efficacia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o

amministrati dalla società per conto di terzi.»;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni.»;

c) dopo l'articolo 2622 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà.

Art. 2622-ter. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni

sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni.

Art. 2622-quater. - (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione). - Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito».

